

Pensionamento

Quando voglio andare in pensione? Cosa scelgo tra rendita e capitale? Devo comunicare il mio pensionamento? Chi si avvicina al pensionamento deve affrontare numerose domande e prendere varie decisioni. Il presente promemoria fornisce le risposte alle domande più importanti in materia per quanto riguarda il 2° pilastro.

Momento del pensionamento

☒ **A partire da quando posso andare in pensione?**

Il pensionamento è possibile al più presto a partire dal compimento del 60° anno di età (a seconda della cassa di previdenza a partire dal compimento del 58° anno di età).

Se il rapporto di lavoro continua dopo il compimento del 65° anno di età, la persona assicurata ha la possibilità di chiedere il prosieguo della sua previdenza per la vecchiaia; ciò significa che i contributi versati nella cassa pensioni dalla persona assicurata e dal suo datore di lavoro dopo il 65° anno di età seguitano a concorrere alla formazione della rendita. L'assicurazione presso PUBLICA termina al più tardi con il compimento del 70° anno di età.

☒ **È consentito un pensionamento graduale?**

Sì, il pensionamento parziale è possibile in varie tappe. Se la persona assicurata riduce il suo grado di occupazione dopo il 60° anno di età (a seconda della cassa di previdenza già dopo il 58° anno di età), può richiedere una rendita parziale corrispondente alla riduzione del grado di occupazione.

☒ **Posso ridurre il mio grado di occupazione e mantenere comunque la previdenza al livello del mio precedente guadagno assicurato?**

Se lo stipendio diminuisce di al massimo la metà dopo il compimento del 58° anno di età, la persona assicurata ha la possibilità di chiedere il mantenimento della sua previdenza al livello del precedente guadagno assicurato. In linea di principio, la persona assicurata deve pagare oltre ai propri contributi di risparmio anche quelli del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio. La previdenza può essere mantenuta sino alla fine del rapporto di lavoro, ma termina al più tardi con il compimento del 65° anno di età.

Opzione in capitale

☒ **Posso prelevare le mie prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente sotto forma di capitale anziché percepirle come rendita?**

Sì, le prestazioni di vecchiaia possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di capitale.

☒ **Quando è opportuno un prelievo (parziale) di capitale?**

In che misura è opportuno un prelievo di capitale totale o parziale dipende dalla situazione personale della persona assicurata, ad esempio:

- dalla situazione finanziaria complessiva;
- dall'aspettativa di vita residua;
- degli obblighi di assistenza familiare e analogamente finanziari;
- dell'onere fiscale;

- dalla capacità di investire il capitale percepito in modo tale che il reddito necessario in base al preventivo possa essere finanziato.

A seconda del peso attribuito a questi fattori, la persona assicurata decide per la sicurezza della rendita o per la maggiore flessibilità della prestazione in capitale – oppure per una soluzione mista. In caso di incertezze, è consigliabile rivolgersi a un consulente finanziario neutrale, poiché da questa decisione individuale dipende la situazione finanziaria durante il pensionamento e la serenità a lungo termine. PUBBLICA e i datori di lavoro offrono agli interessati corsi che trattano questo argomento.

⚙️ **Entro quando deve essere presentata una richiesta di prelievo di capitale?**

Per la notifica del prelievo di capitale occorre rispettare il seguente termine:

Un prelievo di capitale fino al 100% deve essere comunicato a PUBBLICA al più tardi tre mesi prima del pensionamento. Se la notifica del prelievo di capitale è effettuata meno di tre mesi prima del pensionamento, alla persona assicurata viene conteggiata una tassa di elaborazione conformemente al [Regolamento delle spese \(publica.ch\)](#): rubrica «Chi siamo» > «Basi giuridiche»).

⚙️ **Per il versamento in capitale necessita del consenso del o della coniuge?**

Per le persone assicurate coniugate, ogni versamento in capitale presuppone il consenso scritto del o della coniuge, con firma autenticata. Anche in caso di unione domestica registrata necessitiamo della firma autenticata del o della partner.

L'autenticazione può avvenire come segue:

- autenticazione presso la sede di PUBBLICA a Berna in presenza di un consulente alla clientela (annunciarsi all'indirizzo elettronico info@publica.ch oppure
- autenticazione notarile oppure
- autenticazione da parte del Comune
- autenticazione da parte dell'Ambasciata svizzera o del Consolato svizzero competente.

La persona che fornisce il proprio consenso deve sempre provare la propria identità con un documento personale valido corredato di una fotografia (passaporto, carta d'identità, licenza di condurre). Inoltre, la firma deve essere apposta di proprio pugno in loco.

⚙️ **Di che cosa bisogna tenere conto per i riscatti?**

Se sono stati effettuati riscatti, nel corso dei tre anni successivi le prestazioni che ne risultano non possono essere ritirate dalla previdenza sotto forma di capitale (sono esclusi da questa limitazione i nuovi riscatti in caso di divorzio secondo l'articolo 22c LFLP). Inoltre è probabile che per i riscatti effettuati meno di tre anni prima di un versamento in capitale non sia/fosse ammessa una deduzione fiscale.

(Ulteriori informazioni sul prelievo di capitale: promemoria «Versamento in capitale delle prestazioni di vecchiaia compresa la richiesta» su [publica.ch](#), rubrica «La vostra previdenza» > «Temi previdenziali» > «Pensionamento»).

Rendita transitoria

❑ Posso richiedere una rendita transitoria?

Sì, chi va in pensione prima dei 65 anni (uomini) o dei 64 anni (donne) può richiedere una rendita transitoria. Questa è versata sino al raggiungimento dell'età ordinaria AVS.

❑ A quanto ammonta la rendita transitoria e come viene finanziata?

A seconda di quanto auspicato, la rendita transitoria corrisponde all'importo massimo della mezza rendita o della rendita intera AVS, ponderata in funzione del grado medio di occupazione notificato dal datore di lavoro. Le disposizioni del diritto del lavoro stabiliscono come viene ripartito il finanziamento della rendita transitoria tra i datori di lavoro e la persona assicurata. La persona assicurata finanzia come segue la propria quota:

- per il tramite di una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia; oppure
- con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell'età ordinaria AVS, della rendita di vecchiaia; oppure
- mediante il riscatto, prima del pensionamento, della riduzione della rendita di vecchiaia.

Chi percepisce le prestazioni di vecchiaia integralmente sotto forma di capitale può richiedere la rendita transitoria soltanto se accredita (riscatto) a PUBBLICA la quota di finanziamento prima del pensionamento.

Contributi di risparmio volontari/supplementari

❑ Che cosa succede a un avere da contributi di risparmio volontari/supplementari al momento del pensionamento?

Un avere accumulato con i contributi di risparmio volontari/supplementari è preso in considerazione integralmente nel calcolo delle prestazioni di vecchiaia e migliora pertanto le prestazioni.

Se la persona assicurata desidera percepire le prestazioni di vecchiaia interamente o parzialmente sotto forma di capitale, anche il rispettivo avere da contributi di risparmio volontari/supplementari verrà automaticamente versato sotto forma di capitale.

In caso di un pensionamento parziale le prestazioni corrispondenti al grado di pensionamento sono versate dall'avere accumulato con i contributi di risparmio volontari/supplementari.

Riscatto della rendita di vecchiaia in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età

❑ Sussiste una possibilità particolare di riscatto poco prima del pensionamento (in caso di pensionamento prima del compimento del 65° anno di età)?

Se non presenta alcuna lacuna previdenziale nel proprio piano di previdenza, la persona assicurata può aumentare mediante un riscatto la sua rendita di vecchiaia al massimo fino all'ammontare della sua rendita di invalidità assicurata.

Se la persona assicurata desidera procedere ad un tale riscatto, al momento della richiesta di pensionamento deve comunicarlo a PUBBLICA mediante il modulo «Richiesta di prestazioni di vecchiaia». Se il riscatto è possibile, alla persona assicurata sarà sottoposta un'offerta. Se quest'ultima opta definitivamente per un riscatto, riceverà in seguito un relativo conteggio da parte di PUBBLICA.

Il riscatto deve essere saldato prima del pensionamento. Se l'importo perviene a PUBBLICA dopo il pensionamento della persona assicurata, esso viene rimborsato.

Rendita per figli

❑ In quali casi sussiste un diritto alla rendita per figli?

Le persone beneficiarie di rendite di vecchiaia hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio che non ha ancora compiuto il 18° anno di età. Tale diritto sussiste altresì per i figli fino al compimento del 25° anno di età se è comprovato che si trovano ancora in formazione o sono invalidi nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI.

Per i figli in formazione dopo il compimento del 18° anno di età deve essere fornita spontaneamente e a cadenza regolare la prova della formazione. In assenza di questa prova il versamento della rendita per figli è sospeso.

A che cosa devo inoltre prestare attenzione?

❑ La cassa pensioni può allestire anticipatamente un calcolo delle mie prestazioni di vecchiaia?

Un calcolo delle prestazioni di vecchiaia presumibili può essere richiesto alla persona di contatto competente di PUBBLICA, indicata sul sito web publica.ch (rubrica «La vostra previdenza» > «La vostra persona di contatto») o sul vostro certificato di previdenza.

Inoltre, allo stesso sito web è possibile simulare le proprie prestazioni di vecchiaia presumibili. I dati necessari per la simulazione figurano sul certificato di previdenza.

❑ Quando e in quale forma devo comunicare il pensionamento desiderato?

La persona assicurata informa il suo datore di lavoro in merito al pensionamento e/o disdice il rapporto di lavoro tenendo conto del termine di disdetta. Il datore di lavoro comunica alla cassa pensioni il pensionamento mediante il relativo modulo «Richiesta di prestazioni di vecchiaia» con almeno tre mesi di anticipo.

❑ Quali documenti bisogna inoltrare alla richiesta di pensionamento?

PUBLICA necessita di una copia di ognuno dei seguenti documenti (invio per corrispondenza o per via elettronica):

Da allegare in ogni caso:

- certificato di domicilio (rilasciato al massimo tre mesi prima)

Da allegare in caso di prelievo di capitale:

- certificato di stato civile aggiornato (rilasciato al massimo tre mesi prima)

Da allegare in caso di figli aventi diritto:

- libretto di famiglia o certificato relativo allo stato di famiglia registrato (rilasciato al massimo tre mesi prima)
- documenti attuali attestanti che i figli tra i 18 e i 25 anni continuano la formazione professionale
- decisione AI per i figli tra i 18 e i 25 anni che sono invalidi nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della LAI

☒ **Quando avviene il pagamento delle prestazioni?**

Le rendite vengono versate al più tardi entro il 10 del mese sul conto corrente bancario o postale dell'avente diritto a una rendita (p. es.: la rendita per il mese di aprile viene corrisposta al più tardi entro il 10 aprile). Il pagamento di un'eventuale prestazione in capitale avviene entro i primi 30 giorni successivi alla maturazione del relativo diritto.

☒ **La mia rendita può essere versata anche all'estero?**

Sì, tuttavia, i costi connessi al versamento su un conto estero sono addossati alla persona assicurata. Il versamento viene effettuato in ogni caso in franchi svizzeri.

Importante: per effettuare correttamente un versamento la banca in questione deve autorizzare i bonifici internazionali (versamenti in CHF). Soltanto in questo modo è possibile garantire che il bonifico non ritorni a PUBLICA. Il ritorno di un bonifico genera dei costi che saranno addossati alla persona beneficiaria di rendita residente all'estero.

☒ **Come è tassato il prelievo di capitale e la rendita alle persone con domicilio in Svizzera?**

- Il prelievo di capitale viene tassato separatamente dagli altri redditi. PUBLICA deve annunciare il versamento in capitale all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni. Sulla base di tale comunicazione le autorità fiscali si occupano della relativa tassazione dovuta alla Confederazione, al Cantone e al Comune. La persona assicurata deve pagare con mezzi propri le imposte risultanti dal versamento in capitale. L'entità dell'aliquota di imposta dipende dal domicilio fiscale. L'aliquota di imposta può essere soggetta a modifiche. Per ulteriori informazioni a tale riguardo va contattata l'autorità fiscale cantonale competente
- Le rendite sono tassate come reddito.

☒ **Come è tassato il prelievo di capitale e la rendita alle persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera?**

Chi non ha il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera è soggetto alle disposizioni relative all'imposta alla fonte. Trovate ulteriori informazioni nel promemoria «[notice IS5](#)» (disponibile solo in [francese](#) e in [tedesco](#)) dell'Amministrazione delle contribuzioni del Canton Berna: www.taxme.ch – rubrica «Impôts à la source > Notices > Notice IS5 sur l'imposition des prestations de prévoyance reposant sur un contrat de travail avec un employeur du secteur public»